

fascicolo 855 - e
n COVID

PEC

82
882

John Doe R.V.
18/3/2020

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrig
Direzione Generale
Prot. Generale n. 00 48054
Data 18/03/2020



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Servizio 1 "Personale S.S.R.: dipendente e convenzionato"

DIRETTORE GENERALE f. f.
Dott. Alessandro Mazzara

Prot. / n. 0015450

Palermo,

18 MAR 2020

Oggetto: Reperimento di personale per le Aziende sanitarie per la gestione dell'emergenza da Covid-19 -
Indirizzi operativi D.L. 09/03/2020 n. 14.

Ai Legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali
DIRETTORE GENERALE f. f.
Dott. Alessandro Mazzara

LORO SEDI

Si fa seguito alla nota prot. n. 14254 dell'11/03/2020 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, contenente "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" sono state emanate disposizioni operative, al fine di porre in essere azioni volte ad un celere reclutamento del personale medico e sanitario, per fronteggiare la predetta emergenza epidemologica.

In particolare con la presente si intendono diramare ulteriori indicazioni, apprezzate dalla Commissione Salute, relativamente all'applicazione degli art. 4 e 8 del succitato decreto, al fine di favorire un'omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale.

In via preliminare si precisa che le attività seminariali relative a tutti i trienni dei corsi di formazione specifica in medicina generale attualmente attivi (2017-2020; 2018-2021), qualora non siano effettuabili con modalità di formazione a distanza, sono sospese.

Si precisa al riguardo che per quanto concerne le attività pratiche da svolgersi in ambito territoriale, in caso di indisponibilità di DPI, i medici in formazione potranno essere impegnati in attività che non comportino un contatto diretto con i pazienti, quali call center, triage telefonico e sorveglianza sanitaria.

Inoltre si raccomanda alle Aziende Sanitarie di prediligere l'impiego dei medici iscritti al corso di formazione in medicina generale all'interno delle attività territoriali, prevedendo che tutte le ore di attività, in ambito territoriale, ospedaliero e di igiene pubblica, erogate da tali medici in applicazione delle normative emanate da Regioni e Governo per la gestione dell'emergenza COVID-19 saranno considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

In tutti i casi di cui al punto precedente (ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14) non si procede alla sospensione della borsa di studio.

Le previsioni dell'articolo 4, relative al riconoscimento degli incarichi provvisori, delle sostituzioni e dei rapporti a tempo determinato, quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si applicano solo per gli incarichi conferiti a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14

Per quanto concerne l'istituzione delle "Unità speciali di continuità assistenziale" (USCA) attive sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, previste dall'art. 8 del citato D.L. 9 marzo 2020 n. 14 nella misura di n. 1 Unità ogni 50.000 abitanti, si precisa quanto segue:

- L'indicazione del numero di unità da attivare e dello standard di abitanti è da considerare indicativo e potrà essere calibrato sul grado di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nel territorio, così come l'individuazione delle sedi delle unità speciali di continuità assistenziale.

Al riguardo si ritiene che codeste Aziende potranno progressivamente attivare una USCA per Distretto e, per le Aree Metropolitane, una USCA per PTA, la cui dislocazione sarà determinata dalle singole aziende territoriali sulla base di una programmazione che tenga conto della casistica ovvero del bisogno di assistenza domiciliare, fermo restando che il numero di USCA potrebbe essere ulteriormente incrementato in rapporto alle eventuali sopravvenute emergenze assistenziali, così come successivamente potrebbero essere ampliate le funzioni di tali Unità in stretta collaborazione con gli altri servizi aziendali.

- Per il reclutamento dei medici per le unità speciali di continuità assistenziale, anche in ragione dell'urgenza di conferire gli incarichi, l'Azienda può procedere, a seconda delle già menzionate categorie di medici: mediante chiamata diretta, mediante pubblicazione di avviso aziendale di disponibilità, mediante scorrimento delle graduatorie aziendali (con priorità per quella del settore di Continuità Assistenziale/graduatoria regionale dei medici di medicina generale). Qualora la procedura adottata richieda la definizione di una graduatoria gli incarichi ai medici per le unità speciali di continuità assistenziale vengono assegnati tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione e, in subordine, a parità di posizione, dei seguenti criteri di priorità:

- minore età al conseguimento del diploma di laurea
- voto di laurea
- anzianità di laurea

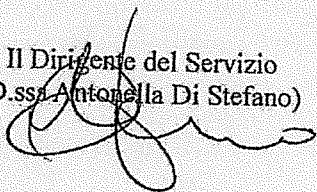
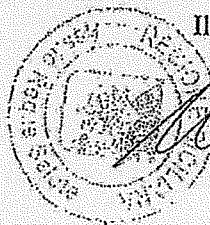
- come previsto dal comma 1 dell'articolo 8, tenuto conto delle indicazioni degli organi competenti in materia di tutela delle condizioni di sicurezza sanitaria del personale coinvolto, ogni unità speciale di continuità assistenziale è costituita di norma da un numero di medici pari a quelli già attivi nella sede di continuità assistenziale prescelta.

Pertanto presso ciascuna Unità speciale di Continuità Territoriale deve essere prevista la presenza di n. 1 medico per turno; al riguardo si ritiene opportuno che lo stesso sia supportato da personale identificato dall'Azienda, e che tale unità sia dotata di auto aziendale munita di autista.

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 14/2020 ai medici facenti parte delle unità speciale di continuità assistenziale non si applicano le disposizioni previste dagli ACN e dalle normative nazionali ed europee in tema di limiti massimi di orario
- per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale tutte le ore di attività erogate nell'ambito delle unità speciali di continuità assistenziale dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
- ai medici in formazione specifica di medicina generale facenti parte delle unità speciale di continuità assistenziale non si procede alla sospensione della borsa di studio

Alla luce di tutto quanto, si invitano codeste Aziende ad attivarsi con la massima urgenza al fine di dare esecuzione alle disposizioni sopra riportate, nel rispetto della vigente normativa ed alle condizioni sopra evidenziate, provvedendo alla necessaria formazione del personale destinato alle unità speciali, nonché alla dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale.

Il Dirigente del Servizio
(D.ssa Antonella Di Stefano)

Il Dirigente Generale del D.P.S.
(Ing. Mario La Rocca)

